



COMUNE DI MATTIE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Tecnico – Via Roma, 4 - 10050 MATTIE - tel. 0122 38124 - fax 0122 38402

E-mail ufficiotecnico@comune.mattie.to.it pec: tecnico.mattie@pec.it

CONCESSIONE PASCOLI COMUNALI DEL COMPRESORIO ORSIERA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AVVISA E RENDE NOTO

Che il Comune di Mattie con sede a Mattie (TO) in Via Roma, 4, telefono 012238124 , fax 012238402, intende, procedere alla concessione dell'utilizzo pascolivo del comprensorio individuato dal vigente P.F.A. con allegato Piano Pascoli come

PASCOLI DEL "COMPRESORIO ORSIERA"

Per le stagioni di pascolo 2018-2019-2020-2021-2022-2023

(ovvero per la durata complessiva di anni di anni sei, in conformità alle indicazioni di cui alla L.R. 6/2013 e D.G.R. 17/11/2016 n. 16-4061

CAPITOLATO SPECIALE

BANDO DI GARA

(approvato con D.G.C. n. 2 del 31/01/2018) ("ALLEGATO1)

PREMESSA: Il presente capitolato è parte integrante del provvedimento di concessione relativo ai pascoli del comprensorio Orsiera (D.D. n.° _____ del _____)

Art. 1 Oggetto della concessione:

1.1 Oggetto della concessione è il diritto dello sfruttamento dei pascoli quale foraggio per il bestiame nella stagione "estiva" sui terreni di proprietà comunale, limitatamente alle porzioni di terreno pascolabili del Comprensorio denominato "Orsiera" come individuato dal vigente Piano Pascoli per le stagioni di utilizzo dei pascoli relative al periodo 2018 – 2023, nel rispetto delle norme e prescrizioni di polizia forestale, di polizia veterinaria, di quanto disposto dal presente avviso/capitolato speciale e, in considerazione della natura e delle caratteristiche della concessione amministrativa descritte nel presente bando/capitolato, sia per la durata che per l'entità del canone, si procede ad affidamento della concessione in deroga ai patti agrari

1.2 I riferimenti catastali delle particelle che in tutto o in parte ricadono nel comprensorio Orsiera sono quelli indicati nell' allegata tabella "ALLEGATO 3" *suddivisione superfici delle zone interessate dai pascoli Orsiera;*

1.3 Si specifica che:

a) la concessione dei pascoli è da intendersi a corpo e non a misura, secondo i confini sempre osservati e riconosciuti, Che la superficie totale dei pascoli e superfici pascolabili indicate nell'allegata tabella "ALLEGATO 3" non è probatoria dell'effettiva area pascolabile, ma ha carattere esclusivamente ricognitivo e conoscitivo. Pertanto il Comune viene sollevato da ogni responsabilità circa l'effettiva superficie dei pascoli, rinunciando il Concessionario ad ogni e a qualsiasi pretesa nel caso in cui la superficie pascolabile risultasse inferiore a quella indicata;

b) che la maggior parte delle superfici pascolabili del Comprensorio Orsiera ricade in ambito incluso in:

Rete di natura 2000:

– (Z.P.S.) Zona di Protezione Speciale – Direttiva 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici "79/409/CEE "UCCELLI" recentemente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).

- (S.I.C.) Sito di Importanza Comunitaria – Direttiva 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 92/43/CEE “HABITAT” “**Orsiera- Rocciavré**”
Codice sito IT1110006

Il sito occupa un'ampia area montuosa che comprende parte della dorsale che separa la Valle di Susa dalla Val Chisone in cui ricadono i Pascoli Comunali del Comprensorio Orsiera.

La parte sommitale di tale dorsale è rappresentata da un massiccio, costituito da rocce metamorfiche ofiolitiche, denominato Monte Orsiera (m 2.890), da cui il comprensorio di Pascolo prende il nome.

Il sito costituisce un ottimo esempio di ambiente alpino pressoché intatto con numerosi habitat di interesse comunitario, tra cui risultano particolarmente rappresentativi e ben diffusi:

- le larici-cembrete (9420)
- gli arbusteti di *Rhododendron ferrugineum* e mirtilli (4060).
- gli ambienti detritici (in alta quota) (8110, 8120);
- gli ambienti rupicoli (8220),
- le praterie alpine e subalpine (6170, 6230),
- megaforbieti (6430) diffusi ai bordi di boschi freschi,
- etc

La flora, ricca di circa 850 specie tra cui circa 20 specie inserite nella Lista rossa nazionale, comprende diversi endemismi delle Alpi occidentali;

Per quanto concerne la fauna, sono rilevanti:

- la presenza ornitica con circa 73 specie nidificanti di cui alcune rare nel contesto Piemontese
- la presenza di mammiferi con circa 30 specie e presenza di importanti popolazioni di capriolo, cervo, stambecco, marmotta, cinghiale, lince, lupo, etc.
- oltre a rettili, anfibi, entomofauna;

La zona in gran Parte ricadente nel perimetro delle Aree protette del parco Alpi Cozie è sottoposta, tra l'altro, alle limitazioni previste:

- dal piano d'area approvato con deliberazione del consiglio regionale del Piemonte n° 502 16779 del 16/12/1992;
- dalla Legge regionale n. 56 del 11 aprile 1995 “Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco naturale Orsiera Rocciavré” (B.U. 19 Aprile 1995, n. 16) ;

c) che l'esercizio del pascolo all'interno del perimetro dell'area protetta, pur se ammesso, richiede in via prioritaria particolare cura ed attenzione per la conservazione delle piante, degli animali e degli habitat, ed il rispetto di tutte le eventuali limitazioni che potrebbero essere di volta in volta disposte dalle autorità competenti per tali finalità.

d) che, pur non essendo gravati i pascoli da uso civico, trattandosi di beni di proprietà di ente pubblico (Comune di Mattie) che risultano inclusi in territorio a Parco Naturale Regionale, gli stessi si configurano quali “Beni patrimoniali indisponibili” e come tali affidabili esclusivamente mediante concessione amministrativa.

1.4 La concessione dei pascoli come identificati nell'allegata tabella “ALLEGATO 3” e nel vigente Piano Pascoli, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con tutti i diritti attivi e passivi di transito, accesso e passo;

1.5 La durata della monticazione, per ciascuna stagione annuale di pascolo non potrà essere inferiore, salvo comprovate condizioni metereologiche avverse, ai periodi tradizionali di pascolo ovvero dal 10 giugno al 30 settembre di ciascun anno ovvero a 112 giorni annui e solo se la stagione lo consente può essere prorogata con autorizzazione del Sindaco fino al 10 ottobre;

1.6 Le monticazioni di bestiame non potranno comunque avvenire prima del 1° giugno di ogni anno, un'eventuale deroga su autorizzazione annuale del Sindaco, potrà essere concessa unicamente per il bestiame ovino che non potrà tuttavia superare la quota di 1500 m. s.l.m. Prima del 1° giugno;

1.7 Fino al 30 giugno il bestiame, nel comprensorio Orsiera non potrà superare la quota di 1950 m. s.l.m. (Pian dell'Orsiera), dal 1° luglio il bestiame potrà raggiungere le quote più elevate del comprensorio;

1.8 Entro il 29 settembre il bestiame dovrà essere ricondotto a quote inferiori a 1500 m. s.l.m. .

1.9 Il termine ordinario previsto per la demonticazione è il 30 settembre e solo se la stagione lo consente può essere prorogato per ciascuna stagione previa autorizzazione scritta del Sindaco fino al termine ultimo del 10 ottobre;

1.10 Sia la monticazione che la demonticazione dovranno comunque avvenire quando le condizioni di vegetazione siano idonee all'esercizio del pascolo ed atte ad evitare il depauperamento o il danneggiamento della cotica erbosa ovvero del pascolo;

1.11 il carico ottimale per i pascoli del comprensorio Orsiera, **ripartito in U.B.A.** (unità bovina adulta) conformemente a quanto previsto dal piano pascoli (che tiene conto del valore pastorale per ha, del coefficiente di conversione per altimetria, del carico teorico annuale unitario e del coefficiente di fragilità del pascolo) **E' PER LA SUPERFICIE PASCOLABILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI 55 U.B.A /ANNO ovvero a 179 U.B.A. da condurre al pascolo per un periodo di 112 gg/anno** secondo le modalità di cui al D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 e con le modifiche introdotte dalla D.G.R. 3 giugno 2015, n. 22-1510 "Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola" " e s.m.i...

(a tal proposito si ricorda che la precitata D.G.R. ha rideterminato per tutti i pascoli permanenti posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. il carico minimo di bestiame è pari a 0,07 UBA/ettaro/anno, che per i pascoli del comprensorio Orsiera in considerazione della superficie teorica pascolabile ed in raffronto al periodo ottimale di 112 gg di pascolo/anno **non potrà essere inferiore a 118 U.B.A. pena la decadenza della concessione**

1.12 Per l'eventuale utilizzo delle superfici pascolive di proprietà privata che il Piano pascoli individua, oltre a quelle comunali citate, nel comprensorio Orsiera, (per totali 18 U.B.A.) il concessionario, dovrà provvedere a sua cura ad effettuare trattativa privata con le rispettive proprietà, ed a comunicare al Comune in forma scritta (al fine di verificare il rispetto del carico ottimale in U.B.A.) l'elenco delle particelle catastali di proprietà privata che intende pascolare e di cui ha ottenuto la disponibilità o la piantina cartografica di tali proprietà. Resta inteso che l'esercizio del pascolo su terreni di proprietà altrui è consentito solamente previa acquisizione del consenso del proprietario ed è comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

1.13 Per l'utilizzo del pascolo del comprensorio Orsiera è ammesso nel rispetto delle vigenti norme di polizia forestale e sanitaria il pascolo in via prioritaria di bovini ed ovini e solo marginalmente (ammessi nel rigoroso rispetto delle norme di polizia forestale) di caprini ed equini che complessivamente, non potranno comunque essere ammessi in misura superiore al 5% del carico complessivo di U.B.A. consentito.

La conversione capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

1.13.a – *Bovini da allevamento.*

- bovino adulto oltre i 3 anni (vacche, tori)	= 1,00 U.B.A.
- bovino di 2-3 anni (manze)	= 0,80 U.B.A.
- bovino di 1-2 anni (manzette)	= 0,60 U.B.A.
- bovino di 1-2 anni (torelli)	= 0,70 U.B.A.

1.13.b – *Bovini da ingrasso*

- vitelli/e – vitelloni/e di età fino ad 1 anno	= 0,40 U.B.A.
---	---------------

1.13.c – *Ovini:*

- pecore – montoni	= 0,15 U.B.A.
- altri soggetti	= 0,05 U.B.A.

1.13.d – *Caprini:*

- capre e caproni	= 0,15 U.B.A.
- capretti ed altri soggetti	= 0,05 U.B.A.

1.14 L'età del bestiame per il calcolo delle U.B.A. è accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 2) Modalità di affidamento:

2.1 l'affidamento in concessione dei pascoli sovra indicati avverrà con aggiudicazione all'offerente che avrà presentato **l'offerta tecnico-economica più favorevole**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge con aggiudicazione sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

TABELLA CRITERI VALUTAZIONE E PUNTEGGI			
Critero	descrizione	Valutazione	Punteggio massimo
Cr1	Prezzo di offerta non può essere inferiore ad € 6.000,00	Massimo rialzo pari al 30% dell'importo a base d'asta del canone annuo. (Qualora sussistano i presupposti in presenza dei requisiti è applicabile quanto disposto dal comma 4 - bis, art. 6 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i con attribuzione del punteggio massimo.)	30 punti (Sarà assegnato un punto per ogni punto percentuale di rialzo offerto)
Cr2	Ricadenzza della sede legale dell'impresa singola o collettiva <u>nel territorio di uno dei comuni del Parco Alpi Cozie</u> da almeno un quinquennio		15 - punti
Cr3	Esperienza documentata nella pratica <u>d'alpeggio maturata al di fuori dei casi di cui al successivo punto 4</u> , nell'ultimo ventennio	Tale esperienza dovrà essere dimostrata dall'effettivo conduttore della mandria / gregge sull'alpe posto al di fuori del comprensorio oggetto del presente bando o dal suo nucleo famigliare. E sarà presa in considerazione solo se svolta regolarmente ed in assenza di situazioni pregresse contenzioso	10 punti (saranno assegnati 0,5 punti per ogni anno)
Cr4	Esperienza documentata nella pratica <u>d'alpeggio nell'alpe a bando o in alpe / comprensorio contemine nell'ultimo ventennio</u>	Tale esperienza dovrà essere dimostrata dall'effettivo conduttore del gregge sull'alpe oggetto del presente bando o dal suo nucleo famigliare. E sarà presa in considerazione solo se svolta regolarmente ed in assenza di situazioni pregresse contenzioso	15 punti (saranno assegnati 0,75 punti per ogni anno)
Cr5	Imprenditrice di sesso femminile titolare di impresa		10 punti
Cr6	Progetto di miglioramento dei fondi delle infrastrutture e della gestione del pascolo - con impegno temporale all'esecuzione /attuazione	Analisi a cura della Commissione giudicatrice in ordine a- fattibilità , - originalità, dettaglio tecnico , - cronoprogramma dettagliato: Max 5 punti per aspetti legati a : - Punti Acqua - Punti Sale Max 5 punti per aspetti legati a : -Viabilità e strade all'interno dell'Alpe - interventi di manutenzione fossi e stabilizzazione dissesti ; Max 10 punti per pascolamento turnato integrale con utilizzo di recinti elettrici mobili /presentazione impegno ad attuazione piano di pascolamento (come previsto dalla normativa comunitaria per le zone S.I.C.)	20 punti suddivisi, come valutazione a lato

2.2 l'affidamento avverrà previa gara informale, ovvero mediante previa comparazione delle offerte pervenute entro il termine utile fissato e individuazione dell'offerta tecnico - economica più vantaggiosa per il Comune;

2.3 Il pascolo sarà concesso al richiedente che raggiunge il maggior punteggio, in caso di parità di punteggio tra due o più concorrenti, il pascolo verrà concesso a concorrenti operanti stabilmente nel territorio comunale di Mattie, ed in caso di ulteriore parità si procederà all'affidamento al concorrente di minore età considerando, a tal fine, l'età del legale rappresentante..

2.4 Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, essa non costituisce la conclusione del contratto, che si riterrà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale di gara con determina dirigenziale del Comune concedente e formalizzazione dell'affidamento come previsto dal successivo art. 2 punto 5.

2.5 La concessione amministrativa dei pascoli in oggetto avrà durata per le stagioni di pascolo, così come definite dal presente bando/capitolato, degli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023, la formalizzazione dell'affidamento avverrà con la sottoscrizione per accettazione incondizionata e senza riserve da parte del concessionario della Determinazione Dirigenziale di affidamento/approvazione del verbale di gara e del presente avviso /capitolato speciale e relativi allegati.

Art. 3) Scadenza della concessione e Diritti di prelazione

3.1 Si evidenzia che alla data di emissione del presente bando/capitolato non sussistono per i pascoli del Comprensorio Orsiera diritti di prelazione, stante l'avvenuta dichiarata decadenza della precedente concessione per inadempienza del concessionario;

3.2 La concessione amministrativa, fatti salvi i casi di decadenza anticipata per inadempienza del concessionario o di revoca, è relativa alle stagioni di pascolo degli anni 2018-2019-2020-2021-2022-2023 e avrà scadenza naturale con il termine massimo dell'ultima stagione di pascolo e sue eventuali proroghe, ovvero alle ore 24,00 del 10/10/2023;

Art. 4) Soggetti ammessi a partecipare alla gara informale:

4.1 le imprese agricole, e/o le società di persone o di capitali costituite da coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali che allevano in via prevalente bovini ed ovini;

4.2 le cooperative agricole che allevano in via prevalente bovini ed ovini;

4.3 le associazioni temporanee di scopo costituite esclusivamente da soggetti di cui al punto 4.1) Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di **anni sei** ovvero pari al periodo di concessione dell'utilizzo dei pascoli del Comprensorio Orsiera.

4.4 Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell'associazione, prima della presentazione dell'offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con la proprietà, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell'associazione di scopo dovrà essere almeno di anni sei, ovvero pari al periodo di concessione del comprensorio di pascolo.

4.5 Non sono ammessi a partecipare alla gara, soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti punti 4.1 e 4.2 e 4.3 nonché soggetti che non possiedano bestiame proprio.

4.6 I soggetti partecipanti alla gara, **pena l'esclusione** dalla stessa **devono essere proprietari di almeno il 70% del carico di UBA che intendono monticare** ovvero: E' consentita la partecipazione alla gara esclusivamente a quelle aziende che garantiscono la monticazione ed il pascolamento con il 70% dei capi propri (come previsto dal P.S.R. 2014 - 2020 Mis. 10.1.9 – "Gestione eco-sostenibile dei pascoli"), nel rispetto del carico dei pascoli previsto dal presente capitolato.

4.7 I soggetti partecipanti per poter essere ammessi alla gara, dovranno possedere, alla data di scadenza del bando i requisiti di ammissione di carattere generale, come previsti, in analogia, dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti previsti dal presente bando;

Art. 5) Modalità e termine per la presentazione delle offerte.

5.1.1 L'offerta dovrà essere consegnata, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: COMUNE DI MATTIE – VIA ROMA, 4 – 10050 MATTIE – UFFICIO PROTOCOLLO entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/02/2018

Il recapito al suddetto indirizzo, dovrà avvenire con raccomandata a.r. utilizzando il servizio postale di Stato ovvero servendosi di agenzia di recapito autorizzata oppure direttamente a mano allo stesso ufficio.

5.1.2 Tutta la documentazione richiesta e costituente l'offerta dovrà essere inserita con le modalità di seguito indicate in un plico (principale), chiuso e sigillato, in modo da garantire l'integrità (la sigillatura potrà avvenire con ceralacca o, preferibilmente, con nastro adesivo non rimovibile), controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la ragione sociale e l'indirizzo del concorrente, nonché, bene in evidenza, la seguente dicitura: **“OFFERTA GARA CONCESSIONE PASCOLI COMPRESORIO ORSIERA PERIODO 2018 – 2023”**

All'interno del plico dovranno essere inserite tre buste o plichi, confezionati con le stesse modalità e con le stesse diciture esterne prescritte per il plico principale, recanti ciascuna, a pena di esclusione, la seguente ulteriore dicitura;

BUSTA 1 – DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA

BUSTA 3 – OFFERTA TECNICA E ALLEGATI

5.2.1 NELLA BUSTA 1 (documenti e certificazioni):

andrà inserita l'istanza/dichiarazione di voler partecipare alla gara, redatta **su modello conforme a quello predisposto dal Comune di Mattie** e dovrà contenere contestualmente o in allegato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), in lingua italiana, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con la quale il richiedente la concessione attesti:

aa) la ragione o denominazione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica (dell'Impresa, Ditta, Società, Consorzio, Associazione, Cooperativa)

ab) il/i nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ovvero di tutti i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa o l'Associazione, con relative generalità, incluso codice fiscale, e relativi recapiti;

ac) gli estremi di iscrizione alla Competente C.C.I.A.A. ovvero numero di posizione e data di iscrizione (per le cooperative e i loro consorzi) numero di iscrizione presso l'apposito registro della Prefettura o nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

ae) che tutti i soggetti di cui al precedente punto ab non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali in corso per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

af) di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato/bando/avviso di gara informale, e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione;

ag) di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture e delle caratteristiche dei pascoli oggetto di concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto per la concessione dei pascoli del Comprensorio Orsiera;

ah) di essere a conoscenza del fatto che relativamente ai pascoli di cui trattasi non sussistono le strutture di cui all'art. 52 della Legge 203/82 ovvero non sussistono edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame ne, più in generale, strutture d'alpeggio.

ai) che i capi di bestiame da condurre su detti pascoli, appartengono all'allevamento o agli allevamenti di proprietà dell'impresa agricola, della società o dei componenti l'associazione temporanea di scopo, che ha presentato la domanda. E che nel caso in cui venga alpeggiato bestiame in guardiania, almeno il 70% del totale dei capi appartiene agli allevamenti del soggetto richiedente la concessione;

al) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della concessione, pena revoca della stessa, a portare il bestiame prevalentemente bovino e/o ovino al pascolo, ovvero ad utilizzare i pascoli, nel rispetto del carico ottimale in U.B.A con una tolleranza massima del + o - 10% **indicando il numero medio di capi di bestiame di proprietà dell'offerente e l'eventuale numero medio dei capi di bestiame di proprietà di terzi** che si intende far monticare nei suddetti pascoli, così distinti:

a – Bovini da allevamento:

- n° di bovini adulti oltre i 3 anni (vacche, tori)
- n° di bovini di 2-3 anni (manze).
- n° di bovini di 1-2 anni (manzette).
- n° di bovini di 1-2 anni (torelli)

b – Bovini da ingrasso

- n° di vitelli/e – vitelloni/e di età fino ad 1 anno.

c – Ovini:

- n° di pecore – montoni.
- n° di agnellini e altri soggetti.

d – Caprini:

- n° di capre e caproni.
- n° di capretti ed altri soggetti.

e - altri animali per attività di custodia, guardiania e trasporto nei pascoli;

- n° di cani;

- n° cani maremmani o similari

- equini (asini, cavalli o simili) limitatamente al numero massimo ammesso per le attività correlate ai trasporti, pulizia del pascolo etc. (limite massimo n. 5)

Si precisa che il Comune potrà richiedere in qualunque momento copia della/e certificazione/i della Banca dati regionale Zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti delle aziende zootecniche che il concessionario in parte o totalmente utilizzerà per il carico e l'utilizzo dei pascoli, nonché certificazione della Banca dati Regionale Zootecnica attestante l'elenco dei capi monticati con indicazione dei relativi pascoli di destinazione ed eventualmente copia del/i registro/i di stalla;

am) di essere consapevole e di impegnarsi a non condurre su detti pascoli bestiame diverso da quello bovino ed ovino in misura eccedente il 5%;

an) di essere consapevole che ogni errore e/o inesatta determinazione in cui possa essere incorso, nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;

ao) di improntare l'attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;

ap) di non essere assoggettata ad alcuna procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), né di esservi stata assoggettata nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando/avviso;

aq) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari (la dichiarazione va riferita a tutti i soggetti di cui al precedente punto ab);

ar) la non sussistenza di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10 della legge n. 575/1965 e art. 10 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. e che non vi siano in corso procedimenti per l'applicazione degli stessi;

as) di non aver presentato offerte in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero individualmente ed in associazione o consorzio, né di essere con altra impresa partecipante in rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 406/1991 e dell'art. 2359 del Codice Civile, né di aver identico rappresentante legale con altra impresa partecipante;

at) che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire dichiarazioni esigibili;

au) l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 4 del D.Lvo 06/09/2011. N. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

av) di impegnarsi a corrispondere, in caso di aggiudicazione, il corrispettivo di concessione risultante dall'offerta **entro e non oltre le seguenti scadenze:**

- canone di concessione anno 2018

1^a rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione entro e non oltre 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;

2^a rata pari al restante 50% del prezzo di aggiudicazione entro e non oltre il 30 giugno 2018;

- canone di concessione degli anni successivi rata unica (prezzo di concessione rivalutato) entro il 30 giugno di ciascun anno;

e di essere consapevole che fatto salvo quanto sopra la mancata corresponsione del canone entro i termini stabiliti di ciascun anno cui si riferisce il canone di concessione, oltre all'applicazione degli interessi legali, e l'addebito di tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla riscossione coattiva, comporta la decadenza della concessione.

az) di essere a conoscenza ed accettare senza riserva alcuna che l'ammontare del canone di concessione relativo alle successive stagioni di pascolo (2019-2020-2021-2022-2023) verrà determinato mediante aggiornamento o rivalutazione del canone offerto per la stagione di pascolo relativa all'anno 2018, con applicazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati prendendo a riferimento le variazioni dell'indice ISTAT (FOI) avvenuto tra i due mesi di gennaio antecedenti.

ax) dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii, di essere consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

ay) di accettare l'appalto alle condizioni tutte indicate nel bando/capitolato, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato tutte le clausole condizioni e riferimenti sullo stesso riportati, nessuna esclusa od eccettuata;

aw.1) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione, limitata al solo utilizzo del pascolo per il nutrimento del bestiame in sito, nel periodo di monticazione.

aw.2) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni tutte previste dal bando/capitolato, nonché delle condizioni contrattuali, degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di pascolo, ivi compresi gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al D. Lgs 09/04/2008, n. 81 e seguenti, nonché previdenziali, assistenziali ed assicurativi vigenti.

aw.3) dichiara la non sussistenza a carico dell'impresa/e delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs 50/2016, nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato.

5.2.2 La dichiarazione di cui sopra (precedente punto 5.2.1) dovrà essere **sottoscritta in ogni pagina** in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte, ed a tale dichiarazione, non autenticata va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità temporale al momento di apertura della gara informale (art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e s.m.i.).

5.2.3 Sempre nella busta 1, a completamento della documentazione **andrà allegata (pena l'esclusione dalla gara):**

5.2.3.a per il richiedente individuale (imprenditore agricolo o coltivatore diretto):

- copia della carta d'identità;
- copia della scheda di stalla della banca dati nazionale Zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamento/i di proprietà del richiedente interessato all'utilizzo del comprensorio di pascolo (la scheda di stalla deve essere stata intestata continuamente al richiedente da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

5.2.3.b per le società agricole di persone o di capitali:

- copia della carta d'identità del legale rappresentante;
- elenco nominativo di ciascun associato (dati anagrafici) e attività svolta);

- visura camerale o copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o della scrittura privata;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione del/degli allevamenti di proprietà delle società interessate all'utilizzo del comprensorio di pascolo di cui trattasi (le schede di stalla devono essere intestate continuamente ai richiedenti da almeno anni 2 ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

5.2.3.c per le cooperative agricole

- copia carta d'identità del legale rappresentante;
- atto costitutivo ed elenco soci;
- copia della scheda di stalla della Banca Dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà della cooperativas interessati all'utilizzo del comprensorio di pascoli di cui trattasi (le schede di stalla devono essere intestate continuamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precednete intestatario sia membro della famiglia del richiedente);

5.2.4.d per le associazioni temporanee di scopo (ammesse in quanto il comprensorio ha un'estensione di oltre 400 ha di pascolo):

- copia carta d'identità del capofila;
- copia della scrittura privata di costituzione dell'associazione;
- copia della scheda di stalla della Banca dati Nazionale zootecnica attestante le caratteristiche e la composizione degli allevamenti di proprietà dei richiedenti interessati all'utilizzo del comprensorio di pascoli di cui trattasi (le schede di stalla devono essere intestate continuamente ai richiedenti da almeno 2 anni ovvero sono ammesse durate inferiori qualora il precedente intestatario sia membro della famiglia del richiedente);
- mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno dei soci qualificato come capofila come meglio precisato al precedente punto 4.4 del presente bando/capitolato,

5.2.5 PER TUTTI I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI:

5.2.5.1 Cauzione provvisoria in misura del 2% del canone posto a base di gara e quindi dell'ammontare di € 120,00 (diconsi euro centoventi/00) costituita ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 11 punto 11.1.1.

5.2.5.2 Pena l'esclusione dalla gara: PATTO D'INTEGRITA' conforme all'allegato 6 al presente bando/capitolato debitamente sottoscritto.

5.3 <u>Nella BUSTA N. 2 (offerta economica)</u>
--

5.3.1 la seconda busta o plico, oltre alle diciture esterne prescritte per il plico principale, recherà in aggiunta, la dicitura "offerta economica". Detta busta, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità delle altre buste, conterrà solo l'offerta economica.

5.3.2 Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà **obbligatoriamente** avvalersi del modello denominato "OFFERTA ECONOMICA" predisposto dal Comune ed allegato al presente bando/capitolato .
L'offerta dovrà essere resa in competente bollo (€16,00)

Il concorrente dovrà completare tutti i campi in bianco, inserendo i prezzi in cifre ed in lettere (nei punti previsti). In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere prevarranno quelli più vantaggiosi per il Comune. **Non sono ammesse offerte al ribasso né offerte equivalenti ai prezzi posti a base di gara .**

L'offerta dovrà essere **sottoscritta in ogni pagina** in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente e non potrà presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

5.3.3 Tutte le prescrizioni indicate sono previste a pena di esclusione.

5.4 Nella BUSTA 3 (offerta tecnica)

5.4.1 la terza busta o plico, oltre alle diciture esterne prescritte per il plico principale, recherà in aggiunta, la dicitura “**OFFERTA TECNICA**”. Detta busta, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità delle altre buste, conterrà solo l’offerta tecnica e gli eventuali allegati che il concorrente riterrà di presentare. Per la presentazione dell’offerta tecnica il concorrente dovrà **obbligatoriamente** avvalersi del **modello denominato “OFFERTA TECNICA”** predisposto dal Comune ed allegato al presente bando/capitolato compilando gli appositi spazi o barrando le caselle di interesse.

Nella stessa Busta o plico contenente l’offerta tecnica il concorrente, ai fini dell’eventuale attribuzione dei punteggi di cui al punto 6 della tabella di cui all’art. 2 punto 2.1 del presente bando/capitolato, dovrà inserire quale allegato:

- un piano/progetto di miglioramento dei fondi e/o delle infrastrutture e/o della gestione del pascolo e/o un piano di pascolamento che verrà valutato dalla Commissione giudicatrice con attribuzione di punteggio **in ordine a-** fattibilità, - originalità, dettaglio tecnico, - cronoprogramma dettagliato;

- un **impegno irrevocabile** a realizzare quanto previsto nel piano/progetto nelle tempistiche previste. La mancanza di tale impegno comporterà l’inapplicabilità dei relativi punteggi.

5.4.2 Si precisa che tutti gli stati, i fatti e le qualità ed esperienze personali acquisite ed atte a ottenere l’attribuzione dei punteggi di cui alla citata tabella (art. 2.1) sono comprovate dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

(si evidenzia che il Comune potrà eseguire controlli, anche a campione sulla veridicità di quanto dichiarato dal concorrente secondo le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/000 e s.m.i.).

5.4.3 Tutta la documentazione costituente e/o allegata all’”offerta tecnica”, dovrà essere sottoscritta (pena la nullità della documentazione stessa) in ogni pagina con firma autografa, leggibile e per esteso, dagli stessi soggetti che hanno reso le dichiarazioni di cui al precedente punto 5.1 (lettere da aa) a az))

5.5 Si avverte che scaduto il termine suddetto (art. 5.1.1) non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara anche se sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente, né si farà luogo a gara di migliororia.

Art. 6) Modalità di Pagamento del Canone:

6.1 Il pagamento del canone dovrà essere versato entro le scadenze con gli importi e le modalità di cui al precedente art. 5 (punto 5.2.1 lettere v-z) del presente bando/capitolato, mediante versamento sul ccp. n. 30769103 intestato a Comune di Mattie Servizio di Tesoreria, oppure mediante versamento direttamente presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca - Agenzia di Bussoleno – CAB 30180 – ABI 2008 – CC. n° 773856.

6.2 dell’avvenuto versamento il concessionario dovrà dare immediata comunicazione al Comune concedente, al fine di evitare l’avvio di procedimenti di decadenza della concessione

6.3 Il tardivo pagamento del canone di concessione del pascolo oltre i termini di cui al punto 5.2.1 lettera av) ovvero la mancata corresponsione del canone entro i termini stabiliti di ciascun anno cui si riferisce il canone di concessione, oltre all’applicazione degli interessi legali, e l’addebito di tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dalla riscossione coattiva, comporterà la decadenza della concessione e sarà causa di esclusione dalla successiva gara di affidamento dei pascoli stessi..

Art. 7) Disposizioni varie:

7.1 Non possono partecipare alla medesima gara soggetti o imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.

7.2 E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Non possono partecipare alla gara due o più imprese, da sole o in raggruppamento, che presentano lo stesso rappresentante legale.

7.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario aggiudicatario, di interpellare il secondo classificato al fine di instaurare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

7.4 E' vietata qualsiasi sub concessione a terzi dei pascoli;

7.5 E' consentito, nel rispetto degli usi e consuetudini plurisecolari, consolidate, all'aggiudicatario / affidatario della concessione di portare al pascolo bestiame di terzi, di cui gli sia stata affidata la custodia degli animali monticati, in misura non eccedente al 30% del bestiame proprio condotto in alpeggio e nel rispetto del carico U.B.A. previsto;

7.6 Il mancato utilizzo dei pascoli, ovvero la mancata monticazione del bestiame nella stagione estiva, ovvero il mancato uso pascolivo dei pascoli, ovvero un sotto utilizzo dei pascoli (si intende per sottoutilizzo dei pascoli l'utilizzo degli stessi per un periodo inferiore a 70 giorni anche per una sola stagione di pascolo), comporta, oltre a quanto previsto dal successivo art. 8.1., la decadenza della concessione di affidamento dei pascoli stessi

7.7 Oltre alle cause di esclusione già indicate specificamente nelle presenti modalità di partecipazione, saranno escluse dalla gara informale e quindi considerate nulle o come non presentate:

a) le offerte il cui plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa e/o non sia stato debitamente chiuso e sigillato e/o sull'esterno non siano indicati la denominazione del concorrente e l'oggetto della gara. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il Comune non assume alcuna responsabilità qualora il plico non giunga entro i termini stabiliti dal bando (sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di prelazione nei termini previsti per l'esercizio degli stessi);

b) le offerte economiche non sottoscritte dal legale rappresentante in ogni pagina ;

c) le offerte non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta, quando anche uno solo dei documenti o dichiarazioni a corredo manchi e/o sia incompleto e/o irregolare e/o non conforme a quanto richiesto;

7.8 Si procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

7.9 L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara e/o di rinviare la stessa, senza che i soggetti o imprese concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

7.10 L'aggiudicazione si intende condizionata alla non sussistenza a carico dell'impresa delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs 50/2016, nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato.

7.11 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e che l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati compresi quelli soggetti a verifica d'Ufficio da Parte del Comune di Mattie – Ufficio Tecnico nella persona del responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva Comunale, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara informale e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico e sarà limitato alle sole operazioni necessarie per le procedure di affidamento dei pascoli, per le comunicazioni obbligatorie e per l'esercizio del diritto di accesso da parte di terzi.

7.12 Si precisa e si rende noto che la superficie dei terreni oggetto di affidamento in concessione indicata nell' "Allegato 3" non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto l'affidamento della concessione viene effettuato a corpo e non a misura, e che sarà compito esclusivo dell'azienda concessionaria stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine.

7.13 I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria offerta per quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva.

7.14 In seduta pubblica, con inizio alle ore 9,00 del giorno 01/03/2018 presso l'Ufficio Tecnico Comunale sito in Mattie (TO) Via Roma, n° 4 - piano 2°, avrà luogo l'apertura dei plichi pervenuti, con:

- a) esame e verifica dell'integrità e regolarità dei plichi e della regolarità della documentazione prodotta (racchiusa nella Busta 1 "documenti e certificazioni) e dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, con esclusione dalla stessa delle offerte non conformi a quanto richiesto dal presente bando/capitolato;
- b) apertura dei plichi delle offerte ammesse (Busta 3 "offerta tecnica") esame e valutazione dell'offerta tecnica e documentazione prodotta a corredo della stessa, con assegnazione dei relativi punteggi e stesura di graduatoria provvisoria parziale;
- c) al termine delle operazioni anzidette si procederà:
- all'apertura dei plichi (Busta 2 "offerta economica") con assegnazione dei relativi punteggi;
 - all'attribuzione del punteggio complessivo di ciascuna offerta risultata regolare;
 - alla stesura della graduatoria ed all'aggiudicazione provvisoria della gara in favore dell'offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo;

7.15 Possono assistere all'apertura dei plichi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

7.16 Il Comune di Mattie si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara in qualsiasi momento, con semplice avviso da apporre all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, senza che i partecipanti alla gara possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti dell'Ente";

7.17 Verrà redatto verbale di tutte le operazioni svolte e delle relative risultanze. Qualora le operazioni di gara non possano compiutamente espletarsi entro le ore 13,00 del giorno sopra stabilito, la Commissione avrà la facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo data e ora della successiva riunione e dandone preventiva comunicazione ai concorrenti.

7.18 Il Comune concedente si riserva di procedere nelle operazioni di gara anche qualora vi sia un solo concorrente ammesso o partecipante, riservandosi in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta pervenuta o ammessa non sia ritenuta congrua e vantaggiosa per il Comune concedente, ovvero non conforme alle sue esigenze.

Art. 8) Disposizioni particolari – adempimenti del concessionario – obblighi e prescrizioni

8.1 Nel caso in cui il pascolo non venga monticato o venga monticato per un numero di U.B.A. inferiore al carico minimo di cui all'art. 1.11 o venga monticato per un periodo inferiore a 70 giorni/stagione di pascolo il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione avendo il Comune il diritto di ottenerne il pagamento a titolo di risarcimento dei danni che la mancata monticazione comporta al pascolo ed all'ambiente;

8.2 Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini sempre osservati e riconosciuti ed al concessionario è permesso il solo diritto di sfruttamento del pascolo quale foraggio per il bestiame restando esclusi dalla concessione, fabbricati, boschi e manufatti che territorialmente risultano ricompresi nel perimetro delle aree a pascolo.

8.3 Durante la gestione dei pascoli d'alpeggio, il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

8.4 E' fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività di pascolo d'Alpeggio di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 09/04/2008, n. 81 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

8.5 Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente bando;

8.6 Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

8.7 Durante il periodo di concessione, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili alle strutture ed infrastrutture nonché al soprassuolo, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

8.8 Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant'altro, il concessionario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

8.9 Nella conduzione dei pascoli il concessionario deve adempiere ai seguenti impegni:

8.9.1 i cani necessari per la custodia potranno essere condotti sui pascoli d'alpeggio solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre;

8.9.2 l'utilizzo di legname dei boschi comunali per le necessità di conduzione dei pascoli, è subordinato a preventiva autorizzazione del Comune e ove occorra degli Enti ed Organi competenti. E' ammesso limitatamente agli usi occorrenti al faticoso degli addetti al pascolo, l'utilizzo di ramaglie secche e legname secco caduto al suolo, privo di valore commerciale, o di legname minuto derivante dalle operazioni di manutenzione o pulizia ordinaria del pascolo, laddove queste non comportino l'abbattimento di legname in pianta. L'utilizzo di detto legname minuto da ardere è ammesso esclusivamente all'interno dell'area di monticazione del bestiame ed è subordinato al totale rispetto delle norme di polizia forestale, al rispetto del Piano D'Area del Parco Alpi Cozie ed al rispetto delle norme di tutela ambientale e di prevenzione incendi;

8.9.3 Ribadito quanto indicato al precedente Art. 5 punto 5.2 lettera ah, ovvero che nel Comprensorio di pascolo oggetto di concessione non "sussistono edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame", è ammesso, l'utilizzo del locale di proprietà comunale (parte mediana dell'edificio posta tra il casotto dei guardiaparco ed il rifugio non custodito) posto al Pian dell'Orsiera, adiacente all'omonimo rifugio non custodito limitatamente:

- al deposito di materiali strettamente occorrenti per l'esercizio del pascolo (quali materiali di recinto elettrificato, paletti, attrezzi, sale, etc.);

- al riparo occasionale temporaneo dalle intemperie del personale addetto al pascolo;

8.9.4 E' vietato l'utilizzo del locale di cui sopra per altri usi o scopi;

8.9.5 E' altresì vietato al concessionario del pascolo, o a chi per esso, l'utilizzo della porzione di fabbricato adibita a rifugio non custodito (gestito dal C.A.I. Sezione di Bussoleno), per le attività direttamente o indirettamente connesse al pascolo;

8.9.6 in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo annualmente di eseguire le operazioni atte a mantenere l'ordinaria usufruibilità del pascolo, ed in particolare di :

a) effettuare la manutenzione ordinaria dei sentieri e percorsi presenti nelle aree pascolive, delle pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture strettamente correlate al pascolo;

b) effettuare almeno uno sfalcio della flora ammoniacale nelle zone circostanti a quelle di pernottamento abituale del bestiame.

c) provvedere prima del termine della stagione di pascolo alla distribuzione mediante spandimento sulla cotica erbosa, a concimazione della stessa, dell'eventuale letame ammucchiato durante il periodo dei pascoli, evitando la permanenza di cumuli di letame nel periodo invernale.

d) Il concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

d.1 dovrà far pervenire all'Autorità Comunale prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse;

d.2 non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia all'Autorità sanitaria;

d.3 nel caso di sviluppo di malattie contagiose nella stagione dei pascoli all'alpe, è fatto obbligo al concessionario conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

d.4. Il concessionario dei pascoli rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quando anche possa

provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione, qualora non sia stato informato del rischio.

e) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;

f) Entro il termine della stagione di pascolo il concessionario dovrà effettuare ogni anno il ripristino di eventuali erosioni e danneggiamenti alla cotica erbosa dovute alla negligenza nella gestione della mandria/gregge.

8.9.7 Qualsiasi miglioria o modifica a carattere permanente da parte del concessionario dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune proprietario che avrà facoltà di ritenerla senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

8.9.8 Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il concessionario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

8.9.9 Tutta la superficie pascoliva di proprietà comunale inclusa nel comprensorio Orsiera, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;

8.9.10 Il Comune di Mattie quale proprietario dei suoli, si riserva di controllare in qualsiasi momento il rispetto del carico di bestiame e di verificare i dati forniti, mediante ispezioni dirette/ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno. Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il concessionario.

8.9.11 E' facoltà del Comune delegare all'Unione Montana Valle Susa o ad altro Ente o Autorità preposta il controllo dell'applicazione del presente avviso / capitolato, che unitamente alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva, sottoscritti per accettazione dal concessionario, costituiscono a tutti gli effetti il contratto, nel caso il concessionario/conduuttore sia oggetto di controllo in applicazione di Piani di Sviluppo rurale.

8.9.12 Qualora i pascoli non vengano caricati con il carico minimo di UBA previsto, il Comune di Mattie, quale proprietario, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto, salvo il caso in cui le Unità Bovine Adulte vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

8.9.13 Nel caso in cui i pascoli del comprensorio Orsiera non siano monticati, o monticati con un carico di U.B.A. inferiore al carico minimo di cui all'art. 1.11 il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intero canone come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

8.9.14 Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze, nulla/osta, autorizzazioni e permessi comunque denominati, previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto ovvero dal presente capitolato e determinazione di aggiudicazione definitiva;

8.9.15 Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

8.9.16 Il concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività dei pascoli d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario conduuttore dei pascoli di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

8.9.17 Il concessionario è altresì tenuto ad uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;

8.10 Il concessionario deve inoltre rispettare i seguenti obblighi pena la revoca della concessione:

- monticazione con **bestiame in proprietà per almeno il 70%** del carico del comprensorio pascolivo espresso in UBA;
- monticazione da effettuarsi **entro e non oltre il termine ultimo del 30 giugno**;
- gestione ordinaria delle cotiche dell'intero comprensorio e delle strutture ed infrastrutture presenti in esso idonea a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione della mandria, epoche e tecniche di pascolamento e irrigazione nel rispetto delle Misure di conservazione e/o di eventuali progetti di conservazione e gestione promossi dal Comune Concedente e dall'Ente Parco Alpi Cozie quale Soggetto gestore del Sito d'importanza comunitaria in cui trovasi la maggior parte delle superfici pascolive;
- adozione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione da canidi a carico del bestiame domestico (recinzioni, fladry, cani da guardiania, dissuasori) e di forme di gestione del pascolamento che evitino gli spostamenti del bestiame tra i vari settori dell'alpe nelle ore serali e/o notturne per la minimizzazione del rischio di predazione.

8.11 Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 9) Divieti

Durante il periodo di validità della concessione dei pascoli, nello svolgimento delle attività di pascolo ed attività correlate, è vietato:

9.1 alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti sui pascoli e nei limitrofi terreni;

9.2 mandare il bestiame al pascolo nel raggio di 30 metri attorno ai fabbricati adibiti ad uso abitativo anche temporaneo, senza lo specifico consenso dei proprietari/possessori/gestori di fabbricati medesimi;

9.3 consentire l'uso dei pascoli oggetto della concessione, da parte di persone estranee (art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59 – L. 18.05.1978, n. 191 e s.m.i.) eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza e al Comune.

9.4 effettuare il pascolo libero (ovvero il pascolo brado o semibrado o vagante) e ciò al fine di evitare il proliferare della flora indesiderata su pascolo, l'aumento dell'erba residuale deleteria per le specie pregiate, il veicolamento e diffusione tramite le feci e gli zoccoli dei semi delle specie dannose, l'impossibilità a fertilizzare in modo corretto ed omogeneo le superfici, lo spreco di foraggio conseguente all'azione di calpestio degli zoccoli negli spostamenti, nonché danni a fitocenosi di valore naturalistico

9.5 Il subappalto/sub concessione a terzi dei pascoli oggetto di concessione. La sostituzione del conduttore o dei suoi familiari nella gestione del pascolo con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subconcessione e comporterà l'immediata risoluzione del contratto. Il Comune potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di subconcessione dei pascoli.

9.6 E' fatto divieto assoluto di pascolo nelle zone a "divieto di pascolo" riportate sulla "carta dei pascoli" del vigente Piano Forestale Aziendale del Comune di Mattie

9.7 Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 9.6, è fatto altresì divieto assoluto di pascolo nelle zone ove siano presenti:

- rimboschimenti;
- novellati;
- spessine;
- perticaie;

- popolamenti a struttura pluriplana nei quale è presente rinnovazione naturale;
- aree con presenza di dissesto idrogeologico;
- aree percorse da interventi selvicolturali recenti;
- aree in cui nel tempo debbano essere istituiti il divieto di pascolo per sopraggiunte cause naturali;
- aree di rispetto di sorgenti e aree captazione acque potabili;
- proprietà private soggette a diffida da parte del possessore..

9.8 E' fatto altresì divieto:

- di utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- di asportare il letame dal pascolo;
- di superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- di effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- di circolare con veicoli non autorizzati;
- di utilizzare per qualsivoglia motivo nonché di accedere agli antichi fabbricati d'alpeggio inagibili /pericolanti/ridotti a rudere esistenti nella zona nord del Pian dell'Orsiera.

Art. 10 - Garanzia della fruizione escursionistica della zona.

10.1 Il necessario sfruttamento razionale dei pascoli del comprensorio Orsiera si intreccia agli obblighi di consentire il transito escursionistico pedonale lungo tutte le strade interpoderali, mulattiere e sentieri in genere costituenti la rete sentieristica nonché gli accessi alle strutture presenti all'interno del comprensorio. A tal fine si dispone che il concessionario dei pascoli debba consentire il libero transito agli escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli non intercludendo i passaggi tramite recinti ecc. o lasciando liberi o incustoditi i cani da guardiania, ad eccezione dei fili elettrificati a delimitazione del pascolo, dotato di apposito sistema di aggancio/sgancio, la cui presenza deve essere adeguatamente segnalata.

10.2 La gestione dei pascoli deve quindi permettere l'agevole e sicura fruizione da parte dell'attività escursionistica, in particolare:

10.2.1 I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione delle mandrie/greggi, potranno essere condotti solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della normativa venatoria. Essi devono essere sempre custoditi; il conduttore è responsabile di tutti i cani presenti sui pascoli anche se non in regola con le norme sanitarie.

10.2.2 I cani di razza Maremmana o ad esse equiparabili possono essere presenti sui pascoli solo se in presenza costante del conduttore ed utilizzati nella sua gestione in un numero proporzionato ai capi presenti in alpeggio non superiore a uno ogni 100 capi. La presenza di cani maremmani deve in ogni caso essere ampiamente segnalata dal concessionario con apposita cartellonistica che segnali la presenza degli stessi nei pascoli. Tale segnaletica dovrà essere apposta almeno in corrispondenza di tutti gli accessi sentieristici all'ingresso delle zone di pascolo;

10.2.3 I recinti di gestione del pascolamento, inclusi quelli elettrificati, non devono costituire impedimento al transito in corrispondenza della viabilità con interessi escursionistici; ovvero in prossimità di tale viabilità in passaggio deve essere agevolato da appositi sistemi di facile accesso .

10.2.4 Il Concessionario è responsabile di ogni violazione a quanto disposto dal presente articolo e quindi anche di conseguenti eventuali danni causati dai propri animali e dai cani ad escursionisti.

Art. 11 Depositi Cauzionali e Garanzie

11.1.1 (Cauzione provvisoria) -L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" **pari al 2 per cento del prezzo base indicato** nel bando (quindi pari ad **€ 120,00**), a scelta, sotto forma di:

- . contratto di fideiussione bancaria o assicurativa;
- . assegno circolare depositato a favore del Comune di Mattie

Tale cauzione, deve possedere, per analogia, le caratteristiche di cui all'art. 93 del G.lgs 50/2016 e viene richiesta a copertura dell'eventuale mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad

ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

11.1.2 (cauzione definitiva) A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti il concessionario dovrà produrre prima del rilascio della concessione, una cauzione di importo pari ad un'annualità del canone di concessione, resa sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa riscuotibile a semplice richiesta del Comune e che dovrà prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore. Tale polizza dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune e dovrà avere durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

11.2 Dovrà inoltre essere prodotta, entro la data di rilascio della concessione del lotto pascolivo, una polizza fidejussoria a tutela dei beni concessi (per danni e depauperamenti provocati ai beni immobili di proprietà comunale) per tutta la durata della concessione, di importo garantito pari ad € 500.000,00 riscuotibile a semplice richiesta del Concedente e che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune concedente. La durata dovrà essere pari a quella di concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna del pascolo.

11.3 Il concessionario prima della consegna del lotto pascolivo è tenuto ad attivare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di validità della concessione, pena la mancata consegna del lotto pascolivo ed il diniego all'alpeggio, di importo massimale di € 1.500.000, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso qualora già in possesso di detta polizza R.C. per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in esso vi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

11.4 Le polizze fideiussorie saranno restituite soltanto alla scadenza della concessione dopo la riconsegna dei pascoli del comprensorio in oggetto e la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali.

Art. 12 - Inadempienze e penalità

12.1 il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione ed è soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

12.2 le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per violazione di norme che regolano la materia.

12.3 per le inadempienze / violazioni a quanto prescritto dal presente capitolato, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

- **art. 1.11** – carico di U.B.A./ha inferiore a quello minimo disposto dalla D.G.R. 3 giugno 2015, n. 22-1510: **decadenza della concessione**

- **(art. 1.11)** – carico di U.B.A. inferiore od eccedente quello ottimale (fatta salva la tolleranza del + o - 10%) **€ 50,00/U.B.A**

- **art. 1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.8 – 1.9**– per monticazione anticipata, demonticazione ritardata, incluse quelle alle quote prescritte, per ogni giorno di inadempienza accertata : **€ 75,00**

- **art. 2.1** – (criterio 6 della tabella) -la mancata attuazione/realizzazione in tutto in parte e/o nei termini indicati, del progetto presentato per l'attribuzione del punteggio di cui al criterio punto 6 della tabella, salvo comprovati motivi di forza maggiore, comporta la sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo accertato, di **€ 50,00**, oltre a diffida ad adempiere nei termini stabiliti dal Comune. E l'ulteriore inadempienza comporterà la decadenza della concessione.

- **art. 8.9.1-8.9.2-8.9.3-8.9.4-8.9.5 – 9.1 – 9.2** per ogni violazione accertata (fatto salvo il disposto di cui al punto 12.2): **€ 100,00**

- **art. 8.9.6 (lett. a,b,c,d,e,f) – 8.9.9** - per ogni violazione accertata **€ 200,00**

- **art. 9.1 - 9.2** per ogni violazione accertata **€ 100,00**

- | | |
|--|----------|
| - art. 9.4 pascolo brado/vagante per ogni violazione accertata: | € 200,00 |
| - art. 9.6 - 9.7-9.8 - pascolo in zone non consentite, etc. per ogni inadempienza accertata: | € 200,00 |
| - art. 9.8 – per ogni inadempienza accertata: | € 75,00 |
| - art. 10 - per ogni inadempienza accertata: | € 50,00 |

Art. 13 Revoca della concessione

13.1 Costituiscono motivi di revoca della concessione, con rescissione anticipata del contratto senza rimborso del canone di concessione versato:

- a) grave inadempienza agli obblighi contrattuali;
- b) violazione della disposizione di cui all'art. 9.3 e 9.5 del presente capitolato;
- c) violazione delle norme e degli adempimenti in materia di sanità animale;
- d) violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) violazione delle norme in materia di assunzione della manodopera;
- f) l'aver effettuato nell'arco di durata della concessione più di due infrazioni, contestate formalmente dal Comune, alle prescrizioni riportate nel presente capitolato.
- g) mancato pagamento di sanzioni comminate in applicazione della normativa vigente e/o di quanto previsto dal presente capitolato.
- h) mancato utilizzo del pascolo nell'annualità, non dovuto a cause di forza maggiore, come individuate dalle norme comunitarie in materia di politiche agricole.

13.2 Nel caso di revoca della concessione con rescissione anticipata del contratto dovuta ad inadempienze contrattuali, l'Amministrazione concedente può rivalersi nei confronti del concessionario per il recupero dei crediti vantati, attraverso l'escussione della polizza fideiussoria emessa a garanzia degli obblighi contrattuali.

Art. 14 Responsabile del procedimento ed informazioni

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Ivano BERGERO, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mattie con sede a Mattie in Via Roma, 4 tel 012238124, presso il quale è possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso e richiedere chiarimenti di natura amministrativa e tecnica nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 12.00 previo appuntamento.

Si segnala che l'Ente proprietario è soggetto agli obblighi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Tutti coloro che hanno interesse diretto possono assistere all'apertura delle offerte

Mattie, li 05/02/2018

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
(Geom. Ivano BERGERO)

Il Concessionario

Si certifica che il presente avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data _____ e vi rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi, ovvero fino al _____

p. Il Responsabile dell'Albo Pretorio

COMUNE DI MATTE